

# IL DANNO NON PATRIMONIALE: IL GIUSTO PUNTO DI EQUILIBRIO TRA IL PRINCIPIO DI INTEGRALITÀ DEL RISTORO ED IL RISCHIO DI DUPLICAZIONI RISARCITORIE.

Roma, 11 ottobre 2016

Enzo Vincenti

*(consigliere della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione)*

## Percorsi (non sempre piani) della giurisprudenza di legittimità in tema di danno non patrimoniale

### **Premessa**

*Si è inteso fornire una panoramica della giurisprudenza di legittimità (in particolare, della III sez. civile della Corte di cassazione) sul tema del danno non patrimoniale, quanto agli aspetti inerenti alla sua configurazione giuridica ed alla relativa liquidazione.*

*Non si tratta di una rassegna esaustiva di precedenti in materia, bensì di una scelta ragionata in funzione dei profili di maggiore problematicità, sì da evidenziare anche linee di tendenza non sempre omogenee e, in alcuni casi, addirittura disallineate e, dunque, necessitanti di una riduzione ad unità.*

*Si è privilegiato il metodo di estrapolare passi di motivazione delle sentenze più significative e più recenti (pronunce in grado, dunque, di dare contezza dell'assetto giurisprudenziale già sedimentato nel quale esse si collocano), adattandoli alle esigenze del lettore ove necessario; soltanto in taluni casi sono state riportate le massime della sentenze, soprattutto per evidenziare con più immediatezza alcuni orientamenti in campo.*

**SOMMARIO:** 1. - Danno non patrimoniale (n.p.) come componente del "danno risarcibile". 2. - Il danno n.p. non è danno *in re ipsa*. 3. - La morfologia del danno non patrimoniale: gravità della lesione e serietà del pregiudizio. 3.1. - La giustificazione della "soglia di risarcibilità" del danno n.p. 3.2. - La "soglia di risarcibilità" del danno n.p. nei casi previsti dalla legge. 4. - Il principio di Integralità (tendenziale) del risarcimento del danno n.p. 4.1. - La sentenza n. 235/2014 della Corte costituzionale. 5. - La natura unitaria e omnicomprensiva del danno n.p. 5.1. - I concetti di unitarietà e omnicomprensività. 5.1.1. - Il divieto di duplicazioni risarcitorie. 5.2. - Danno biologico/morale/esistenziale: la problematica *reductio ad unum* dopo le S.U. del 2008. 5.2.1. - Per una liquidazione unitaria/omnicomprensiva. a) profili metodologici dell'accertamento e della liquidazione; b) la riaffermazione dei principi enunciati dalle S.U. nel novembre 2008. 5.2.2. - Una "diversa lettura" delle S.U. del 2008. 5.2.3. - Il cd. danno parentale. a) il profilo della configurazione giuridica come danno-evento (lesione del rapporto parentale); b) il profilo del danno-conseguenza e le problematiche

correlate alla platea dei risarcibili ed ai presupposti per la risarcibilità. 5.2.4.- Danno biologico "terminale"/danno "catastrofale" (a) e danno da "perdita della vita" (b) 6. - La liquidazione del danno n.p. 6.1. – la valutazione necessariamente equitativa. 6.2. - Criterio standard e personalizzazione. 6.3. - La liquidazione in base alle tabelle "milanesi". a) l'utilizzo come parametro di conformità della valutazione equitativa; b) aspetti processuali (in sede di merito e di legittimità). 7. - La portata della norma di cui all'art. 32, comma 3-ter, del d.l. 1 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2012).

## **1. - Danno non patrimoniale (n.p.) come componente del "danno risarcibile".**

Nell'alveo dell'art. 2043 c.c., va ricondotto anche il danno indicato dall'art. 2059 c.c., nel senso che tale ultima norma non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì "regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.". Sicché, in una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 2059 c.c., nell'affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, è norma di rinvio "ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presidiati dalla tutela minima risarcitoria (Cass. n. 8703/2009; Cass. n. 16133/2014).

## **2. - Il danno n.p. non è danno *in re ipsa*.**

E' ormai consolidato, a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008 (cfr., segnatamente, Cass., sez. un., n. 26972/2008) sino alla più recente Cass., sez. un., n. 15350/2015, l'orientamento che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale *in re ipsa*, sia che esso derivi da reato (Cass. n. 8421/2011), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass. n. 22100/2013; Cass. n. 16133/2014; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass. n. 12242/2009), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass. n. 24474/2014) o il diritto all'immagine dell'ente collettivo o della persona giuridica (Cass. n. 12929/2007; Cass. n. 22396/2013; Cass. n. 23401/2015). Ciò in quanto, con il superamento della teorica del c.d. "danno evento" (elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di superamento operato dalla stessa Corte costituzionale

con la sentenza n. 372 del 1994), il danno risarcibile, “nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell’art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell’illecito aquiliano, ... non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione”. Una prospettiva, questa, che muove anzitutto dal riconoscimento che l’art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l’appunto, da quella di cui all’art. 2043 cod. civ., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova. Una prospettiva che, altresì, trova la propria giustificazione di fondo – ribadita ancora una volta da Cass. sez. un. n. 15350/2015 - nel postulato per cui, nel sottosistema della responsabilità civile, al risarcimento del danno non può ascriversi una funzione punitiva. Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall’art. 2056 cod. civ.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.

### **3. - La morfologia del danno non patrimoniale: gravità della lesione e serietà del pregiudizio.**

La “gravità della lesione” attiene al momento determinativo dell’evento dannoso, quale incidenza pregiudizievole sul diritto/interesse selezionato (dal legislatore o dall’interprete) come meritevole di tutela aquiliana, e la sua portata è destinata a riflettersi sull’ingiustizia del danno, che non potrà più predicarsi tale in presenza di una minima offensività della lesione stessa. In definitiva, la gravità dell’offesa è funzione plastica del requisito dell’ingiustizia del danno, che ne modella il suo orbitare nella cerchia gravitazionale dell’illecito (Cass. n. 16133/2014). La “serietà del danno” riguarda, invece, il piano delle conseguenze della lesione e cioè l’area dell’obbligazione risarcitoria, che si appunta sulla effettività della perdita subita (il cd. danno-conseguenza); il pregiudizio “non serio” esclude che vi sia una perdita di utilità derivante da una lesione che pur abbia superato la soglia di offensività. L’accertamento della gravità della lesione e della serietà del danno spetta al giudice (Cass. n. 14662/2015), in forza del “parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico” (Cass., sez. un., n. 26972/2008). Dunque, è accertamento di fatto ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l’indagine proiettarsi sugli aspetti contingenti dell’offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi. E’ accertamento di fatto che, naturalmente, richiede la previa allegazione di parte degli elementi fattuali atti ad innescarlo, sui quali

incentrare il *thema probandum*, alla cui definizione possono ben concorrere le presunzioni di cui all'art. 2727 cod. civ.

### **3.1. - La giustificazione della "soglia di risarcibilità" del danno n.p.**

Essa è dettata dall'esigenza di arginare la "proliferazione delle c.d. liti bagatellari" e trova giustificazione, come affermato da Cass., sez. un., n. 26972/2008, nel "bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da inutilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)". Il principio che configura una soglia nell'accesso alla tutela risarcitoria non rimane, del resto, isolato nell'ambito dei confini nazionali, giacché non solo, de iure condendo, è campo di elaborazione di regole europee in materia di *tort law*, ma trova espressione, direttamente positiva o frutto di interpretazione giurisprudenziale, in altri, ed a noi vicini, ordinamenti. Nondimeno, quello che icasticamente viene indicato come il principio *de minimis non curat praetor* guida la Corte europea dei diritti dell'uomo nella delibazione di ricevibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 35, § 2 b), della Convenzione, alla stregua del criterio del "pregiudizio significativo", che porta a verificare, in concreto, se la violazione di un diritto abbia raggiunto "una soglia minima di gravità per giustificare l'esame da parte di una giurisdizione internazionale" (così, da ultimo, Corte EDU, sentenza Cusan e Fazzo c. Italia, n. 77/07, 7 gennaio 2014). Invero, quel che più preme porre in rilievo è che alla radice delle ragioni giustificative della "soglia di risarcibilità" opera il principio di solidarietà, di cui quello di tolleranza è intrinseco precipitato, il quale, nella sua portata etica, è immanente nello stesso concetto di *societas humana* e la cui trasposizione in norma giuridica costitutiva si è avuta, nel nostro ordinamento, con l'art. 2 della Costituzione, ponendosi esso, insieme ai diritti inviolabili, tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico stesso, "come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente" (Corte costituzionale, sentenza n. 75 del 1992). Un principio, dunque, che informa lo stesso sistema costituzionale-democratico, che per sua propria vocazione è orientato dal valore cardine rappresentato dalla persona umana e dalla sua dignità. Con ciò, il vincolo solidale è destinato a segnare l'agire sociale di ogni sua componente, sia pubblica, che privata, operando, inscindibilmente con il principio di uguaglianza, quel necessario temperamento tra posizioni idiosincratice e socialità, attraverso doveri che si impongono per la tutela e protezione di beni e valori della comunità nel suo complesso. Il principio di solidarietà costituisce allora il punto di mediazione che consente al sistema ordinamentale di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito della collettività; esso, pertanto, non giustifica in sé la necessità di un apparato di tutela dei

diritti inviolabili, ma, tuttavia, ne sorregge l'effettività, rendendolo sostenibile come sistema operante all'interno di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva (**Cass. n. 16133/2014; Cass. n. 14662/2015**).

### **3.2. - La "soglia di risarcibilità" del danno n.p. nei casi previsti dalla legge.**

Il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., "nei casi previsti dalla legge", presuppone una previa individuazione positiva, da parte del legislatore, del diritto/interesse meritevole di una siffatta tutela, oppure l'opera selezionatrice del giudice, tenuto ad individuare esso stesso i diritti inviolabili già iscritti nella Carta Fondamentale, inverandone la portata valoristica che ruota intorno alla dignità della persona. Gravità della lesione e serietà del danno sono, però, connotazioni logicamente indipendenti dalla selezione (legislativa o giudiziale) del diritto/interesse giuridicamente rilevante e suscettibile di tutela aquiliana ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., nel senso che esse presuppongono che tale selezione sia già avvenuta. Ciò consente di affermare, in linea di principio, che la verifica di gravità della lesione e di serietà del danno, giustificata a monte dalla forza pervasiva del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è operazione consentanea anche al risarcimento del danno non patrimoniale nelle ipotesi in cui sia lo stesso legislatore ad avere positivamente tipizzato tale rimedio rispetto a quel determinato diritto/interesse. In altri termini, la mera inclusione da parte del legislatore di un dato diritto/interesse nell'alveo del rimedio risarcitorio del danno non patrimoniale non si risolve, di per sé, nell'affermazione stessa di gravità della lesione del diritto/interesse medesimo e di serietà del danno che ne consegue. Tuttavia, essendo rimessa all'esercizio ragionevole della discrezionalità legislativa la conformazione stessa della tutela, anche nella sua modulazione di grado ed intensità, occorre verificare, caso per caso, quale sia la concreta disciplina che la legge ha dettato per quel determinato diritto/interesse che ha ritenuto di selezionare come suscettibile di essere ristorato, in caso di lesione, anche sotto il profilo del danno non patrimoniale. Invero, de iure condendo, la interpositio del legislatore nella tipizzazione delle ipotesi di danno non patrimoniale potrebbe concentrarsi soltanto nella selezione dell'interesse giuridicamente meritevole di tale tutela risarcitoria e lasciare interamente al momento applicativo della legge l'indagine sull'ingiustizia del danno e sulla sua serietà; ovvero potrebbe attrarre nell'orbita della operata selezione anche la gravità della lesione, attraverso un bilanciamento effettuato a priori, in ragione di esigenze complessive che non attengano di per sé alla preminenza del diritto/interesse tutelato – posto che istituire tra i diritti inviolabili una rigida gerarchia inibirebbe il loro fisiologico dispiegarsi – bensì alla interazione tra il principio di solidarietà ed il tipo di rapporti che tali diritti innestano. Potrebbe, infine, lo stesso legislatore, confezionare misure rimediali ancor più intense, in ipotesi derogando anche al principio di effettività della perdita subita e, in un'ottica

(diversa da quella attuale) privilegiante piuttosto una funzione meramente sanzionatoria della responsabilità civile, ipotizzare un danno in re ipsa, che prescindendo dalla stessa effettività della perdita subita, magari valutando che lo stesso vincolo di solidarietà imponga, in quel dato contesto, una assoluta preminenza di salvaguarda dei diritti implicati. E così, in una prospettiva questa volta de iure condito, se può ritenersi che il giudizio sulla gravità della lesione (ma non quello sulla serietà del danno) sia già definitivamente espresso dal legislatore nella stessa scelta di politica criminale di punire, per il particolare disvalore che lo caratterizza, un fatto come reato (quale ipotesi che dà luogo al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 185, secondo comma, cod. pen.; per l'ingiustizia in re ipsa del danno da reato, cfr. Cass. n. 1540/1995), la stessa gravità della lesione, oltre che la serietà del danno, è delibazione che l'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), nella sua attuale formulazione, sembra affidare complessivamente all'apprezzamento del giudice, salvo poi ravvisare – al comma 2-quinquies - talune ipotesi in cui la pur esistente violazione della durata ragionevole del processo non dà luogo ad alcun indennizzo (**Cass. n. 16133/2014**).

#### **4. - Il principio di Integralità (tendenziale) del risarcimento del danno n.p.**

Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (**Cass., sez. un., 26972/2008**).

Come avvertito anche in dottrina, l'esigenza di una tendenziale uniformità della valutazione di base della lesione non può d'altro canto tradursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti personalistici che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto (cfr. Cass., 31/5/2003, n. 8828). Il danno non patrimoniale non può comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno (v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394), ma deve essere congruo. Per essere congruo, il ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla

maggior approssimazione possibile all'integrale risarcimento (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740. Nel senso che il risarcimento deve essere senz'altro "integrale" v. peraltro Cass., 17/4/2013, n. 9231). Alla stessa stregua di quanto si verifica relativamente al danno patrimoniale v. Cass., 14/7/2015, n. 14645, attesa la diversità ontologica degli aspetti (o voci) di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale è necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro (v. Cass., 23/4/2013, n. 9770; Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 9/5/2011, n. 10108. E, da ultimo, Cass., 8/5/2015, n. 9320). **(Cass. n. 16992/2015).**

#### **4.1. - La sentenza n. 235/2014 della Corte costituzionale.**

Anche in relazione all'ulteriore profilo del <<limite>> all'integrale risarcimento del danno alla persona - che i giudici a quibus addebitano alla norma impugnata di avere illegittimamente introdotto in materia di microlesioni da sinistro stradale - la questione, in relazione ai medesimi parametri di cui sopra, non è fondata. Questa Corte (nella occasione, in particolare, della denunciata previsione di limiti alla responsabilità del vettore aereo in tema di trasporto di persone) ha già chiarito come non si configuri ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell'iniziativa economica privata connesso all'attività del vettore (sentenza n. 132 del 1985). (...) Al bilanciamento - che doverosamente va operato tra i valori assunti come fondamentali dalla nostra Costituzione ai fini della rispettiva, complessiva, loro tutela - non si sottraggono neppure i diritti della persona consacrati in precetti della normativa europea - ove questi vengano, come nella specie, in rilievo come parametri del giudizio di costituzionalità, per interposizione ex art. 117, primo comma, Cost. (...). Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. - per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona - va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata. Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata - in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi - la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza. Infatti, l'introdotto

meccanismo standard di quantificazione del danno - attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella - lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.

## **5. - La natura unitaria e omnicomprensiva del danno n.p.**

Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. **(Cass., sez. un. n. 26972/2008).**

### **5.1. – I concetti di unitarietà e omnicomprensività.**

Il nostro ordinamento giuridico non conosce altre distinzioni, in tema di danni, che quelle: (a) tra danno emergente e lucro cessante (art. 1223 c.c.); (b) tra danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.). Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di qualsiasi interesse della persona non suscettibile di valutazione economica (Cass., sez. un., n. 26972/2008), ed ha natura unitaria ed omnicomprensiva. "Natura unitaria" vuol dire che non vi è alcuna diversità *dogmatica* nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato - poniamo - da una lesione della reputazione, piuttosto che di quello causato dall'uccisione di un parente. "Natura omnicomprensiva", invece, vuol dire che nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale il giudice deve tenere conto di tutte le conseguenze che ne sono derivate, nessuna esclusa, osservando due soli limiti: -) non si può attribuire nomi diversi a pregiudizi identici, per procedere a due liquidazioni (Cass. n. 21716/2013); -) il pregiudizio non patrimoniale di cui si chiede il ristoro deve avere superato una soglia minima di apprezzabilità (Cass. n. 16133/2014). **(Cass. n. 4379/2016).**

È certamente vero che il danno non patrimoniale debba essere liquidato unitariamente, ma a condizione che la "perdita" abbia inciso su beni od interessi omogenei. Se, invece, l'illecito attinge beni eterogenei, avremo perdite diverse e dunque danni diversi. Così, ad esempio, dinanzi ad una lesione della salute, il bene diminuito è uno, e non è consentito liquidare separatamente il danno biologico, quello c.d. "estetico", quello c.d. "alla vita di relazione", od altri analoghi, i quali non costituiscono che nomi diversi coi quali indicare le diverse conseguenze che possono derivare da un infortunio. Per contro, se la vittima d'un sequestro di persona patisse lesioni personali, essa avrebbe diritto al risarcimento sia del danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di quello da privazione della libertà: in questo caso infatti ci troveremmo dinanzi a due interessi lesi, a due perdite (libertà e

salute) ed a due danni. La nozione di "unitarietà" della liquidazione del danno non patrimoniale vuoi dunque dire che lo stesso danno non può essere liquidato due volte sol perché lo si chiami con nomi diversi; ma non vuoi certo dire che quando l'illecito produca perdite non patrimoniali eterogenee, la liquidazione dell'una assorba tutte le altre. È l'omogeneità delle perdite concrete derivate dall'illecito che impone la liquidazione unitaria, e non la natura non patrimoniale dell'interesse leso (**Cass. n. 9320/2015**).

### **5.1.1. ...e il divieto di duplicazioni risarcitorie.**

Nella giurisprudenza di legittimità si è per altro verso sottolineato che il principio della integralità del ristoro subito da quest'ultimo non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (Cass. n. 14402/2011; Cass. n. 19517/2010). Duplicazioni risarcitorie si hanno peraltro solo allorché lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall'inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva allora non già il "nome" assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore ("biologico", "morale", "esistenziale"), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla relativa integrale riparazione (Cass. n. 10527/2011; Cass., sez. un., n. 26972/2008). Le Sezioni Unite del 2008 hanno avvertito che i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, cui viene riconosciuta "portata tendenzialmente onnicomprensiva". In tal senso è da intendersi la statuizione secondo cui la sofferenza morale non può risarcirsi più volte, allorché essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o in danno esistenziale. Questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo come non possa affermarsi che allorché vengano presi in considerazione gli aspetti relazionali il danno biologico (o il danno morale) assorbe sempre e comunque il cd. danno esistenziale (**Cass. n. 16992/2015**).

### **5.2. - Danno biologico/morale/esistenziale: la problematica *reductio ad unum* dopo le S.U. del 2008**

## 5.2.1. – Per una liquidazione unitaria/omnicomprensiva.

### a) profili metodologici dell'accertamento e della liquidazione

L'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale, in definitiva, costituiscono questioni concrete e non astratte. Esse non chiedono all'interprete la creazione di astratte tassonomie classificatorie, ma lo obbligano alla ricerca della sussistenza di effettivi pregiudizi. Costituiscono il frutto di giudizi analitici *a posteriori*, e non di giudizi sintetici *a priori*. Non è dunque giuridicamente corretto pretendere di stabilire *ex ante* che immancabilmente, al cospetto d'un lutto familiare, ai superstiti spetterà sempre e comunque il ristoro del danno "da perdita del rapporto parentale", di quello "morale" e di quello alla "vita di relazione", per poi calare in queste categorie astratte somme di denaro più o meno fantasiosamente determinate. E', invece, giuridicamente corretto stabilire *ex post* se ed in che misura il lutto abbia nuociuto al benessere materiale, fisico e morale del superstite, secondo quanto dedotto e provato in giudizio, provvedendo ad una liquidazione unitaria che tenga conto di tutti i pregiudizi concretamente accertati (**Cass. n. 4379/2016**).

Ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle Sez. Un. n. 26972 del 2008, non comporta che, accertato il primo, il secondo non abbia bisogno di alcun accertamento, perché se così fosse si duplicherebbe il risarcimento degli stessi pregiudizi; invece, il metodo suddetto va utilizzato solo come parametro equitativo, fermo restando l'accertamento con metodo presuntivo, attenendo la sofferenza morale ad un bene immateriale, dell'esistenza del pregiudizio subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo sulla base della necessaria allegazione del tipo di pregiudizio e dei fatti dai quali lo stesso emerge da parte di chi ne chiede il ristoro (**Cass. n. 3260/2016**).

### b) la riaffermazione dei principi enunciati dalle S.U. nel novembre 2008.

A partire dalle notissime sentenze gemelle delle Sezioni Unite del giorno 11 novembre 2008 (n. 26972 e successive), non vi è più autonomo spazio per un danno cosiddetto morale, ma soltanto per il danno non patrimoniale, complessivamente ed unitariamente inteso: nel caso di specie, la corte territoriale ha dichiaratamente fatto applicazione delle cc.dd. tabelle di Milano, di recente assurte a parametro della valutazione del danno non patrimoniale, nella sua accezione ridisegnata dalle richiamate pronunzie delle Sezioni Unite (Cass. n. 12408/2011; Cass. n. 28290/2011). Nè può più seguirsi il diverso precedente principio (pure riaffermato, in contrasto diacronico però non motivato, da

Cass. n. 24748/2011) per il quale non si aveva diritto all'applicazione dell'una piuttosto che dell'altra tabella, in difetto di adeguata personalizzazione (Cass. n. 4980/2006; Cass. n. 392/2007; Cass. n. 19493/2007), attesi gli sviluppi ulteriori di definitivo consolidamento del primo orientamento. Se è vero che le componenti biologica (cioè la lesione della salute), dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore) costituiscono componenti tutte dell'unitario danno non patrimoniale, esse non possono essere valutate atomisticamente (Cass. n. 20292/2012) e, in applicazione dei richiamati precedenti, debbono pur sempre dare luogo ad una valutazione globale. Pertanto, occorre che il ricorrente non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, che invece non ha più autonomia, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato dalle tabelle milanesi (che invece, com'è noto, già prevedono una adeguata personalizzazione), delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico". In difetto di tanto, come è avvenuto nella fattispecie, la censura si infrange contro il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni di quelle tabelle (**Cass. n. 20111/2014**).

In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo (**Cass. n. 336/2016**).

La sentenza impugnata ha deciso in termini sostanzialmente conformi ai principi enunciati da questa Corte a sezioni unite, con sentenza 11 novembre 2008 n. 26972, secondo cui non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale" ne' è consentito procedere ad autonoma liquidazione delle suddette conseguenze pregiudizievoli, ma dei danni inclusi nell'ambito di tale categoria va tenuto conto nel determinare l'unica somma destinata a risarcire tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale concretamente patiti dalla vittima, tramite adeguata personalizzazione della somma complessivamente dovuta in risarcimento, rispetto a quella che risulterebbe dalla mera applicazione delle tabelle di liquidazione dei danni biologici e morali. Resta quindi preclusa l'ammissibilità - all'interno dell'unica fattispecie risarcibile "danno non patrimoniale", di cui all'art. 2059 c.c. - del separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno

esistenziale, ecc.), con l'effetto di incorrere in duplicazioni risarcitorie, fermo restando l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di c.d. personalizzazione della liquidazione **(Cass. n. 21716/2013)**.

Del tutto inconferente, ai nostri fini, è poi il richiamo al d.P.R. 3.3.2009 n. 37. Tale decreto (oggi abrogato e rifluito nell'art. 1082 del d.P.R. 15.3.2010 n. 90, recante "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*") prevede infatti un indennizzo, e non un risarcimento, a titolo di causa di servizio ed a favore dei militari esposti a particolari fattori di rischio. Si tratta dunque d'una norma a contenuto *previdenziale* ed a carattere *speciale*: sicché non risponde ai corretti criteri di ermeneutica pretendere di interpretare una norma generale (l'art. 2059 c.c.) alla luce delle previsioni d'una norma speciale **(Cass. n. 4379/2016)**.

#### **5.2.2. – Una “diversa lettura” delle S.U. del 2008.**

Il danno esistenziale si è dunque ravvisato costituire un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto sia dal danno morale che dal danno biologico, con i quali concorre a compendiare il contenuto della generale ed unitaria categoria del danno non patrimoniale. Va osservato che il danno esistenziale è stato da questa Corte ravvisato sussistere allorquando per la persona sia dal danno evento conseguito un vero e proprio sconvolgimento dell'esistenza ad es., in caso di abbandono del lavoro per potersi dedicare esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche (v. Cass. n. 2228/2012; Cass. n. 7844/2011); di "assolutezza del sacrificio di sè" nell'assistenza verso il piccolo figlio macroleso (v. Cass. n. 18641/2011; Cass. n. 469/2011); di impossibilità per una ragazza ventenne di fare la modella all'esito di intervento di chirurgia plastica con effetti deturpanti sul seno (v. Cass. n. 18805/2009); di impossibilità per il lavoratore dipendente di realizzare la propria "opzione di vita" consistente nell'ottenere il collocamento a riposo in ragione del mancato accredito di contributi da parte del datore di lavoro (v. Cass. n. 3023/2010); di impossibilità per l'imprenditore di espletare la propria attività per illegittima revoca di autorizzazione di polizia (v. Cons. Stato, sez. VI, 8/9/2009, n. 5266). Si è invece escluso che esso rimanga integrato da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e "ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale" (v. Cass., sez. un., n. 26974/2008; Cass. n. 24030/2009), in stress o violazioni del diritto alla tranquillità (v. Cass. n. 8703/2009. Contra, per la risarcibilità del danno da stress a causa della ricerca del proprio veicolo oggetto di rimozione forzata, v. peraltro Cass. n. 6712/2011) ovvero ad altri diritti "immaginari" (per la qualificazione in tali termini del diritto al "tempo libero" v. Cass. n. 21725/2012). (...) Siffatto aspetto

risulta nelle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 tenuto in realtà pienamente in considerazione, potendo allora ben dirsi che alla stregua della regola vigente in base al principio di effettività è l'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, lo sconvolgimento (...) foriero di "scelte di vita diverse", in altre parole lo sconvolgimento dell'esistenza, a peculiarmente connotare il cd. danno esistenziale, caratterizzandolo in termini di autonomia rispetto sia alla nozione di danno morale elaborata dall'interpretazione dottrina e giurisprudenziale (e successivamente recepita dal legislatore) sia a quella normativamente fissata di danno biologico (a tale stregua cogliendosi una sicura diversità con quanto al riguardo indicato dalla norma del Codice delle assicurazioni). (...) È allora necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, in cui di detto aspetto (o voce) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante. In presenza di una liquidazione del danno biologico che contemplici in effetti anche siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico- relazionali del danneggiato, è correttamente da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a tale titolo già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare a titolo (anche) di danno esistenziale. Analogamente deve dirsi allorché la liquidazione del danno morale sia stata espressamente estesa anche ai profili relazionali nei termini propri del danno esistenziale (cfr. Cass. n. 9040/2010). Laddove siffatti aspetti relazionali non siano stati invece presi in considerazione (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il cd. danno esistenziale), dal relativo ristoro non può invero prescindersi (...). Quanto al danno morale, questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che le Sezioni Unite del 2008 lo hanno inteso quale patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore (danno morale soggettivo), a tale stregua recependo la relativa tradizionale concezione affermata in dottrina e consolidata in giurisprudenza (in precedenza volta a limitare la risarcibilità del danno non patrimoniale alla sola ipotesi di ricorrenza di una fattispecie integrante reato). La definizione del danno morale è peraltro venuta successivamente ad essere da questa Corte intesa come connotata di significati anche diversi ed ulteriori, in particolare quale lesione della dignità o integrità morale, massima espressione della dignità umana, assumente specifico e autonomo rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale, anche laddove la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in danno esistenziale (v. Cass. n. 16041/2013; Cass. n. 2228/2012. V. altresì Cass., n. 20292/2012; Cass. n. 22585/2013, e, da ultimo, Cass. n. 1361/2014). Conclusivamente, in presenza di una liquidazione del danno biologico che contemplici in effetti anche siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, è correttamente da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a tale titolo già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare a titolo (anche) di danno esistenziale. Analogamente

deve dirsi allorquando la liquidazione del danno morale sia stata espressamente estesa anche ai profili relazionali nei termini propri del danno esistenziale (cfr. Cass. n. 9040/2010; Cass. n. 23275/2008). **(Cass. n. 16992/2015)**.

L'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscono questioni concrete e non astratte. Ma, se esse non richiedono il ricorso ad astratte tassonomie classificatorie, non possono per altro verso non tener conto della reale fenomenologia del danno alla persona, negando la quale il giudice rischia di incorrere in un errore ancor più grave, e cioè quello di sostituire una meta-realtà giuridica ad una realtà fenomenica. Queste considerazioni confermano la bontà di una lettura delle sentenze del 2008 condotta, prima ancora che secondo una logica interpretativa di tipo formale-deduttivo, attraverso una ermeneutica di tipo induttivo che, dopo aver identificato l'indispensabile situazione soggettiva protetta a livello costituzionale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.), consenta poi al giudice del merito una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, in tali sensi rettamente inteso, ovvero, se si preferisca un lessico meno inquietante, il danno alla vita di relazione). In questa semplice realtà naturalistica si cela la risposta (e la conseguente, corretta costruzione di categorie che non cancellino la fenomenologia del danno alla persona attraverso sterili formalismi unificanti) all'interrogativo circa la reale natura e la vera, costante essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore, le dinamiche relazionali di una vita che cambia. Una indiretta quanto significativa indicazione in tal senso si rinviene nel disposto dell'art. 612-bis del codice penale. (...). Su tali premesse si innesta la recente pronuncia della Corte costituzionale, n. 235/2014, predicativa della legittimità costituzionale dell'art. 139 del codice delle assicurazioni: il giudice delle leggi ha voluto esplicitare una volontà legislativa che, alla luce delle considerazioni svolte, limitava la risarcibilità del danno biologico da micro permanente ai valori tabellari stabiliti ex lege, contestualmente circoscrivendo l'aumento del quantum risarcitorio in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato e cioè attraverso la personalizzazione del danno, senza che "la norma denunciata sia chiusa al risarcimento anche del danno morale". Una dimensione, dunque, dinamica della lesione, una proiezione tutta (e solo) esterna al soggetto, un *vulnus* a tutto ciò che è "altro da se" rispetto all'essenza interiore della persona. La distinzione dal danno morale si fa dunque ancor più cristallina ad una (altrettanto attenta) lettura dell'art. 138, che testualmente la Corte costituzionale esclude dalla portata precettiva del proprio *decisum* in punto di limitazione ex lege della liquidazione del danno morale.

Il che conferma, seppur fosse ancora necessario, la legittimità dell'individuazione della doppia dimensione fenomenologica del danno, quella *di tipo relazionale*, oggetto espresso della previsione legislativa in aumento, e quella *di natura interiore*, da quella stessa norma, invece, evidentemente non codificata e non considerata, lasciando così libero il giudice di quantificarla nell'an e nel *quantum* con ulteriore, equo apprezzamento. Il che conferma che, al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micropermanenti, l'aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale. Il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, così inteso, conserva, dunque, una sua intima coerenza, e consente l'applicazione dei criteri posti a presidio della sua applicazione senza soluzioni di continuità o poco ragionevoli iati dovuti alla specifica tipologia di diritti costituzionalmente tutelati. Ogni *vulnus* arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazione /proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza. E se un paragone con la sfera patrimoniale del soggetto fosse lecito proporre, appare delinearci una sorta di simmetria carsica con la doppia dimensione del danno patrimoniale, *il danno emergente* (danno "interno", che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e il lucro cessante (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna). E tali conseguenze non sono mai catalogabili secondo universali automatismi, poiché non esiste una tabella universale della sofferenza umana. E' questo il compito cui è chiamato il giudice della responsabilità civile, che non può mai essere il giudice degli automatismi matematici ovvero delle super-categorie giuridiche quando la dimensione del giuridico finisce per tradire apertamente la fenomenologia della sofferenza. Compito sicuramente arduo, attesa la dolorosa disomogeneità tra la dimensione del dolore e quella del danaro, ma reso meno disagiata da un costante lavoro di approfondimento e conoscenza del singolo caso concreto o, se si vuole, di progressivo e faticoso "smascheramento" della narrazione cartacea rispetto alla realtà della sofferenza umana. La questione si sposta così sul piano della allegazione e della prova del danno, correttamente valutata dalla Corte territoriale, la cui formazione in giudizio postula, va sottolineato ancora una volta, la consapevolezza della unicità e irripetibilità della vicenda umana sottoposta alla cognizione del giudice, altro non significando il richiamo "alle condizioni soggettive del danneggiato" che il legislatore ha opportunamente trasfuso in norma. Prova che, come efficacemente rammentato della sentenze delle sezioni unite del 2008, potrà essere fornita senza limiti, e dunque avvalendosi anche delle presunzioni e del notorio, se del caso, in via esclusiva. E di tali mezzi di prova il giudice di merito potrà disporre alla luce di una ideale scala discendente di valore dimostrativo, volta che essi, in una dimensione speculare rispetto alla gravità della lesione, rivestiranno efficacia tanto maggiore quanto più sia ragionevolmente

presumibile la gravità delle conseguenze, intime e relazionali, sofferte dal danneggiato. Delle quali, peraltro, va ripetuto, nessun automatismo è lecito inferire. (**Cass. n. 7766/2016**).

Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto espressamente stabilito - sul piano normativo - dall'art. 5, lettera c), del d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo, infatti, tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana (**Cass. n. 22585/2013**).

### **5.2.3. - Il cd. danno parentale**

#### **a) il profilo della configurazione giuridica come danno-evento (lesione del rapporto parentale).**

Questa Corte - già con le sentenze "gemelle" del 2003 (n. 8827/2003 e n. 8828/2003) e, poi, segnatamente, con la conferma proveniente dalle Sezioni Unite del 2008 (n. 26972/2008), in forza di un orientamento ormai stabilizzatosi (tra le tante, si veda Cass. n. 2557/2011) - ha affermato che il soggetto che chiede a sé proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen., e ciò proprio in ragione della natura del valore inciso, di rango fondamentale, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Del resto, un tale approdo esegetico si colloca nell'alveo già segnato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (ancor prima della sentenza n. 233 del 2003, che ha mutuato la posizione assunta dalle richiamate sentenze "gemelle", che l'hanno di poco preceduta) e - circostanza ancor più significativa - in un caso in cui venne dichiarata l'illegittimità costituzionale delle leggi di ratifica di una Convenzione internazionale (quella di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale) nella parte in cui consentivano l'ingresso nel nostro ordinamento ad una norma che impediva il risarcimento integrale del danno in favore dei congiunti delle vittime decedute in un sinistro aereo; norma convenzionale che, nella sua originaria

portata, era da ritenersi superata dal successivo assetto della stessa Convenzione implicata e dall'assetto risultante dalla sopravvenuta disciplina pattizia internazionale sulla medesima materia. Con la sentenza n. 132 del 1985, il Giudice delle leggi ebbe, infatti, ad affermare che, nell'ipotesi anzidetta, il diritto al risarcimento viene in rilievo "in quanto il danno incide sulla salvezza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva fra la vittima del sinistro ed i prossimi congiunti...; il rapporto fra i componenti del nucleo familiare, con la serie dei diritti e doveri reciproci da esso scaturenti, tocca poi per più versi, nel disegno della Costituzione, la tutela di cui gode la persona (artt. 29, 30, 31 e 36 Cost.): ed è sempre la persona, che troviamo circondata dalle garanzie configurate dall'art. 2 Cost.", riconosciute "non solo al singolo, ma all'uomo nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, ivi inclusa quella naturale società, fondata sul matrimonio, che, secondo la definizione dello stesso costituente, è la famiglia". La protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto pertinente al catalogo dei diritti inviolabili della persona umana, nella sua dimensione sociale (a partire proprio dall'aggregazione di base costituita dal nucleo familiare), non si arresta, però, al solo ambito interno, segnato dalla Costituzione, ma trova rispondenza ed implementazione anche nella dimensione Europea della tutela della vita familiare, garantita dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta di Nizza (che si rifà alla disposizione convenzionale e ad essa viene a sovrapporre la propria portata, in base a quanto disposto dall'art. 52 della stessa Carta: cfr. Corte di giustizia 5 ottobre 2010, in C-400/10). Norme, quest'ultime, che presidiano gli stessi valori fondamentali della persona umana - quale il diritto all'intangibilità delle relazioni familiari all'interno di una comunità (tra le tante: Corte EDU, 24 aprile 1996, Boughaneml c. Francia; Corte EDU, 13 giugno 2000, Scozzar e Giunta c. Italia), non disgiunto dalla combinata considerazione del diritto alla vita, di cui all'art. 2 CEDU (cfr. Corte EDU, 30 novembre 2004, Oneryildiz c. Turchia; Corte EDU, 20 marzo 2008, Budayeva e Altri c. Russia) condivisi da Italia ed Austria, entrambi membri della Convenzione e dell'Unione Europea (**Cass. n. 19405/2013**).

In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana) (**Cass. n. 9231/2013**).

**b) il profilo del danno-conseguenza e le problematiche correlate alla platea dei risarcibili ed ai presupposti per la risarcibilità.**

Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. **(Cass. n. 9231/2013).**

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il danno esistenziale da perdita del rapporto parentale non può d'altro canto considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno (per il rilievo che ben può accadere, sia pur non frequentemente, che la perdita di un congiunto non cagioni danno relazionale o danno morale o alcuno di essi v. Cass., n. 12273/2011; Cass. n. 20292/2012, e Cass. n. 22585/2013) bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass., sez. un., n. 26972/2008). Esso va dal danneggiato allegato e provato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n. 2228/2012; Cass. n. 10527/2011). L'allegazione a tal fine necessaria, si è da questa Corte precisato, deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata e non già purchessia formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 25 settembre 2012, n. 16255). **(Cass. n. 16992/2015).**

La morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi **(Cass. n. 10527/2011).**

La questione all'attenzione della Corte è se, nell'ambito del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale per la morte di un congiunto, il rapporto (reciproco) nonni-nipoti debba essere, o meno, ancorato alla convivenza per essere giuridicamente

qualificato e rilevante, dovendosi escludere, nel caso lo si ritenga ancorato alla convivenza e questa non via sia, la possibilità di provare in concreto l'esistenza di rapporti, costanti e caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà, con il familiare defunto. Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta positiva. La giurisprudenza di legittimità non ha avuto molte occasioni per affrontare specificamente il problema. Si riscontrano due pronunce contrapposte. La prima, risalente nel tempo (Cass. n. 6938/1993), ha ritenuto necessaria la convivenza. (...) La seconda (Cass. n. 15019/2005), resa in una fattispecie in cui rilevava solo il danno ai nipoti per la morte del nonno, non ha differenziato la posizione dei nipoti rispetto agli stretti congiunti (coniuge, genitori, figli). (...) Ritiene il Collegio che debba darsi continuità all'indirizzo più risalente. A favore di una posizione qualificata giuridicamente, affinché possa essere configurato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale per la morte del nonno o del nipote, militano: la configurazione della famiglia, emergente dalla Costituzione come famiglia nucleare; la posizione dei nonni nell'ordinamento giuridico; il bilanciamento, che il dato esterno e oggettivo della convivenza consente, tra l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e la necessità, costituzionalmente imposta dall'art. 2 Cost., di dare rilievo all'esplicarsi dei diritti della personalità nelle formazioni sociali e, quindi, nella famiglia dei conviventi, come proiezione sociale e dinamica della personalità dell'individuo. Dai precetti costituzionali dedicati alla famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.), anche alla luce del modo come essi si sono invernati nell'ordinamento, attraverso l'opera congiunta della giurisprudenza del Giudice delle leggi e del legislatore ordinario, emerge una famiglia (anche di fatto) nucleare, incentrata su coniuge, genitori e figli, rispetto alla quale soltanto è delineata la trama dei diritti e doveri reciproci. D'altro canto, le disposizioni civilistiche che, specificamente, concernono i nonni, non sono tali da poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti, ma piuttosto individuano un rapporto mediato dai genitori-figli o di supplenza dei figli. (...) In tale quadro normativo, deve ritenersi che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, da luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (art. 2 Cost.). La presenza di un dato esteriore certo, a fondamento costituzionale, che elimina le

incertezze in termini di prevedibilità della prova caso per caso - della quale non può escludersi la compiacenza - di un rapporto affettivo intimo intenso, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti (da ultimo, Cass. n. 10527/2011). Diversa potrebbe essere la soluzione - ma il profilo non rileva nella specie all'attenzione della Corte - nell'ipotesi di nonno - tutore o di nonno, non convivente, in assenza di genitori di minori, atteso che in tali ipotesi riemergerebbe la rilevanza giuridica del rapporto diretto nonno - nipoti al quale il legislatore assegna rilievo **(Cass. n. 4253/2012)**.

Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa - oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli - la non definitività di tale "status" e la possibile ripresa della comunione familiare, fermo restando che, per la determinazione della natura ed entità dei danni (nella specie per la sopravvenuta morte del coniuge), è necessaria l'allegazione e la prova dello "status" di separato. Ne consegue che, ove il coniuge si sia limitato a chiedere genericamente la liquidazione del danno per tale sua qualità, senza ottemperare a tale onere, la replica con la quale il convenuto eccepisca lo "status" di separato non costituisce una eccezione in senso proprio (e non è soggetta alle relative preclusioni), ma integra una mera allegazione difensiva **(Cass. n. 25415/2013)**.

Il fatto illecito, costituito dalle gravissime lesioni patite dal congiunto (con esiti invalidanti dell'85% e perdita definitiva della deambulazione e dell'autonomia in molte altre attività fisiologiche), comporta il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale in favore del coniuge e figli della vittima, in quanto con quest'ultima legati da uno stretto vincolo di parentela, che non può ritenersi di per sé reciso da una situazione di temporaneo allontanamento della stessa vittima dal proprio nucleo familiare, nella specie presumibilmente dovuta all'attività lavorativa prestata all'estero **(Cass. n. 12146/2016)**.

#### **5.2.4.- Danno biologico "terminale"/danno "catastrofale" (a) e danno da "perdita della vita" (b)**

**a)** In tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno "biologico

terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (**Cass. n. 15491/2014**).

In caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (**Cass. n. 23183/2014**).

La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (**Cass. n. 13537/2014**).

**b)** Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita - bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile - è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno "biologico terminale" e di danno "catastrofale". Esso, pertanto, rileva "ex se", a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta "immediata" o "istantanea", senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l'intensità della sofferenza dalla stessa subita per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine (**Cass. n. 1361/2014**).

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale

pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (**Cass. sez. un., n. 15350/2015**).

## **6. - La liquidazione del danno n.p.**

### **6.1. – la valutazione necessariamente equitativa.**

Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (v. Cass., sez. un., n. 26972/2008; Cass. n. 8828/2003. E già Cass. n. 872/1963). Valutazione equitativa che è diretta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa". Subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr., da ultimo, Cass. n. 15478/2014. E già Cass., n. 1536/1962) e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass. n. 12613/2010. E già Cass. n. 2904/1972) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass. n. 11368/2010; Cass. n. 10957/2010; Cass. n. 25820/2009; e, da ultimo, Cass. n. 23425/2014), la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione. (**Cass. n. 16992/2015**)

### **6.2. - Criterio standard e personalizzazione.**

E' principio pacifico e risalente (a partire almeno da Cass. n. 357/1993, sino alla più recente Cass. n. 21396/2014) quello secondo cui il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute deve adottare un criterio in grado di garantire due principi: (a) da un lato, assicurare la parità di trattamento a parità di danno, attraverso l'adozione di un criterio standard uniforme; (b) dall'altro, garantire adeguata considerazione alle specificità del caso concreto, attraverso la variazione in più od in meno del parametro standard. Nel motivare le ragioni della propria decisione, pertanto, il giudice di merito deve: (a) indicare quale sia il parametro standard adottato; come sia stato individuato e quali ne siano i criteri ispiratori e le modalità di calcolo; (b) indicare se nel caso di specie, per quanto dedotto e provato dalle parti, sussista la necessità di variare in più od in meno il criterio standard. La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la

liquidazione del danno alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l'iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice (Cass. n. 6088/2006). Ove poi, come è d'uso, il giudice di merito ritenga di liquidare il danno alla salute col criterio c.d. "a punto variabile" (come consentito e, a determinate condizioni, imposto da Cass. n. 12408/2011), nella motivazione non può esimersi dall'indicare: (a) il valore monetario di base del punto; (b) il coefficiente di abbattimento in funzione dell'età della vittima; (c) le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standard **(Cass. n. 9320/2015)**.

Al di là di affermazioni di principio secondo cui il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. precluderebbe la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (Cass. n. 3290/2013; Cass. n. 11514/2013), da questa Corte viene in effetti generalmente a darsi comunque rilievo alla circostanza che nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno non patrimoniale il giudice abbia invero tenuto conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso concreto, facendo luogo alla cd. personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 21716/2013). Emerge evidente come rimanga a tale stregua invero sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro, sotto il suindicato profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui la categoria del danno non patrimoniale si scandisce nel singolo caso concreto, non essendovi in realtà differenza tra la determinazione dell'ammontare a tale titolo complessivamente dovuto mediante la somma dei vari "addendi", e l'imputazione di somme parziali o percentuali del complessivo determinato ammontare a ciascuno di tali aspetti o voci (Cass. n. 1361/2014). **(Cass. n. 16992/2015)**.

### **6.3. - La liquidazione in base alle tabelle "milanesi"**

#### **a) l'utilizzo come parametro di conformità della valutazione equitativa.**

Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non

sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono (**Cass. n. 12408/2011**).

Le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dall'anzidette "tabelle" milanesi. Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate "tabelle" di Milano) pure del c.d. "danno esistenziale", ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato (**Cass. n. 14402/2011**).

Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustificano l'abbandono (**Cass. n. 20895/2015**).

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può

superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (**Cass. n. 3505/2016**).

Le tabelle del Tribunale di Milano, nella versione elaborata nell'anno 2011 e, quindi, successivamente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, rappresentano il parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (Cass. n. 20895/2015). Dette tabelle determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno da lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale (danno biologico da invalidità permanente) tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di <<danno morale>> e che nei sistemi tabellari precedenti era liquidata invece separatamente (Cass. n. 5243/2014), prevedendo, altresì, percentuali massime di aumento proprio ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale anzidetto. Ne consegue che il giudice del gravame, in violazione dei principi di diritto innanzi ricordati, ha proceduto ad una inammissibile duplicazione risarcitoria, liquidando il danno morale soggettivo in modo autonomo rispetto al danno biologico sofferto dalla vittima, là dove, invece, in armonia con il principio di liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale e in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (da essa stessa Corte di appello correttamente assunte a parametro di liquidazione di detto danno), avrebbe dovuto provvedere ad una personalizzazione del danno (nei limiti delle percentuali massime indicate dalle predette tabelle), in ragione dei congruenti elementi di fatto utilmente allegati e provati a tal fine dall'attrice (**Cass. n. 9371/2016**).

A parte il rilievo che, in assenza di specifiche esclusioni come relativamente all'art. 2054 c.c., la disciplina dettata in tema di danni conseguenti alla circolazione di veicoli va intesa come riferentesi ad ogni tipo di veicolo, e quindi anche a quelli viaggianti su rotaie (cfr., con riferimento al risarcimento del danno causato dalla circolazione di tram, Cass. n. 7072/2006; Cass. n. 5455/2005), le Tabelle di Milano, che come questa Corte ha recentemente avuto modo di porre in rilievo in tema di liquidazione del danno non patrimoniale o da morte ben possono essere utilizzate - quale idoneo parametro di riferimento - pure in ambiti diversi dalla circolazione stradale senza guida di rotaia (cfr., con riferimento al danno non patrimoniale da diffamazione, Cass. n. 3592/2015), anche

nella specie possono essere adottate, non ponendosi invero relativamente ad esse la problematica del divieto di applicazione analogica da questa Corte ravvisato sussistere con riferimento al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 (cd. Cod. assicurazioni) **(Cass. n. 16992/2015)**.

**b) aspetti processuali (in sede di merito e di legittimità).**

Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione **(Cass. n. 7272/2012)**.

In materia di danno alla salute, quando in corso di causa (ivi compresa la fase di gravame) sia sopravvenuto il principio giurisprudenziale - enunciato dalla S.C. con sentenza n. 12408 del 2011 - secondo cui la mancata adozione delle cd. "tabelle" di Milano integra un vizio di violazione di legge, deve ritenersi consentito, a chi agisce per il risarcimento del danno, chiederne l'applicazione, per la prima volta, anche in fase di precisazione delle conclusioni **(Cass. n. 7768/2016)**.

L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito **(Cass. n. 12408/2011)**.

Sotto tale ultimo specifico profilo la stessa sentenza n. 12408 del 2011 ha escluso che possa essere proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e cioè per violazione di legge), "delle sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati". Difatti, affinché "il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti" **(Cass. n. 24205/2014; Cass. n. 23778/2014)**.

Le cosiddette "tabelle" uniformi predisposte dai Tribunali per la liquidazione del danno non patrimoniale non costituiscono dei documenti in senso proprio, né rappresentano degli elementi di fatto, come tali da allegare con gli atti introduttivi del giudizio, ma sono piuttosto assimilabili ai precedenti giurisprudenziali, che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni. Esse, pertanto, possono essere prodotte anche in sede di legittimità, da parte di chi ne lamenti l'erronea applicazione da parte del giudice di merito, senza che ciò violi il divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ. **(Cass. n. 8557/2012)**.

Se è vero che le componenti biologica (cioè la lesione della salute), dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore) costituiscono componenti tutte dell'unitario danno non patrimoniale, esse non possono essere valutate atomisticamente (Cass. n. 20292/2012) e, in applicazione dei richiamati precedenti, debbono pur sempre dare luogo ad una valutazione globale. Pertanto, occorre che il ricorrente non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, che invece non ha più autonomia, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato dalle tabelle milanesi (che invece, com'è noto, già prevedono una adeguata personalizzazione), delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico". In difetto di tanto, come è avvenuto nella fattispecie, la censura si infrange contro il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni di quelle tabelle **(Cass. n. 20111/2014)**.

#### **7. - La portata della norma di cui all'art. 32, comma 3-ter, del d.l. 1 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2012)**

La disposizione di cui art. 32, comma 3-quater, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce: «Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.». Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, la citata norma, avente ad oggetto le modalità di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, unitamente a quella del precedente comma 3-ter (modificativa del predetto art. 139 cod. ass.) concernente il danno biologico permanente (e il cui risarcimento non potrà aver luogo ove le lesioni di lieve entità "non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo"), "in quanto non attinenti alla consistenza del diritto, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano ... ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore)" (così l'anzidetta sent. n. 235 del 2014). Trattasi,

infatti, di norme (la prima, come detto, riguardante il danno biologico permanente, la seconda quello temporaneo) volte a stabilire l'esistenza e, eventualmente, la consistenza del danno alla persona e, dunque, ad esse è tenuto il giudice nel momento stesso in cui decide sul punto. Il citato comma 3-quater dell'art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel "diritto vivente"), che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le *leges artis*), siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).